Il Giornale dell'Ingegnere
Mensile

www.ecostampa.it

Antincendio e responsabilità: la zona grigia delle norme

DI FEDERICA BECCUTI*

Avete riflettuto su tali casistiche e come ritenete che vadano inquadrate?

Le normative di riferimento che riguardano una delle aree più critiche della professione di ingegnere, ovvero quella del progettista antincendio, sono costantemente in evoluzione. Quando la normativa non offre soluzioni tecniche pienamente applicabili, il professionista finisce con il trovarsi in una "zona grigia" dove è chiamato a valutare diversi scenari. In tema di prevenzione antincendio, nel caso delle facciate continue, ad esempio, la normativa è ancora in evoluzione e, come evidenziato anche da fonti specialistiche, il rischio di propagazione verticale del fuoco è concreto e richiede soluzioni progettuali attente e documentate. Inquadrare correttamente queste situazioni significa riconoscere che il progettista non è solo un esecutore di norme, ma un interprete responsabile della sicurezza attento non solo al rispetto formale della norma, ma anche in grado di dimostrare la validità delle proprie scelte in termini di sicurezza equivalente o superiore. Aon, dal 2019 broker assicurativo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in considerazione di quanto sopra premesso, consiglia sempre ai professionisti tecnici la scelta di coperture assicurative di RC professionale con impostazione "*all risks*", così da trasferire contrattualmente agli assicuratori la globalità del rischio professionale, indipendentemente dalle valutazioni delle effettive responsabilità che verranno accertate legalmente in caso di sinistro, allo scopo di evitare che esclusioni di polizza relative allo svolgimento dell'attività professionale tipica compromettano l'operatività della copertura. In questi casi, una polizza adeguata diventa uno strumento essenziale: non solo tiene indenne l'assicurato da eventuali esborsi a risarcimento dei danni cagionati proteggendo il suo patrimonio e la sua reputazione, ma lo supporta anche nella gestione del contenzioso, affiancandolo con competenze tecniche e legali specialistiche.

Proponete clausole e/o polizze specifiche per coprire tali rischi?

All'introduzione, a partire dal 2013, dell'obbligo assicurativo di copertura RC professionale per gli iscritti alle professioni ordinistiche avrebbe dovuto far seguito, per ciascuna professione, l'individuazione delle condizioni essenziali di un contratto assicurativo idoneo a proteggere i clienti, oltre che il patrimonio del professionista; ciò, tuttavia, è avvenuto solo per alcuni ordini (avvocati, professioni sanitarie, notai) attraverso specifico provvedimento legislativo, non ancora per gli ingegneri. In attesa che ciò accada, Aon, forte dell'esperienza acquisita con altri Ordini professionali, è intervenuta nella stesura dei capitolati che la Fondazione CNI ha messo a gara, e raccomanda agli Ingegneri di valutare l'importanza di alcune clausole inserite nella convenzione nazionale confrontandole con i termini delle loro polizze individuali in corso o in fase di stipula, al fine di verificare la presenza o meno delle seguenti condizioni ritenute essenziali perché la copertura possa ritenersi "idonea":

- la formulazione della copertura in modalità "all risks";
- la copertura di tutti i danni provocati nell'esercizio dell'attività (compreso il danno erariale);
- la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti;
- la copertura della Responsabilità solidale ed estensione copertura agli eredi;
- la previsione della Retroattività illimitata, e dell'Ultrattività decennale automatica (senza necessità di attivazione) in caso di cessazione dell'attività;
- la facoltà di denuncia delle circostanze verificatesi durante il periodo di assicurazione equiparate a richieste di risarcimento, per evitare discontinuità della copertura nel tempo;
- l'esclusione del recesso da parte dell'Assicuratore in caso di sinistro;
- l'inclusione delle grandi opere proprio in ragione della formulazione Claims made delle polizze di RC professionale;
- la scelta di massimali opzionali e correlati ai fatturati del professionista (minimo massimale acquistabile 250.000 euro);
- l'assenza di sotto limiti per le coperture relative all'attività tipica;

Occorre inoltre che l'ingegnere consideri, oltre all'esposizione civilistica derivante dai rischi della professione, anche l'esposizione penale. È quindi opportuno che valuti l'acquisto di un'altra polizza assicurativa, non obbligatoria ma altrettanto importante: la copertura di Tutela Legale.

Avete individuato le best practice che deve seguire il professionista per prevenire contenziosi?

Una ottimale gestione del rischio professionale, che prevede la sottoscrizione di un'adeguata copertura assicurativa, non può prescindere da alcuni strumenti di prevenzione quali ad esempio:

- la continua ed aggiornata formazione professionale, in particolare nel proprio campo specifico di intervento, partecipando a corsi e seminari;
- la diligenza professionale commisurata alla complessità dell'incarico;
- la tracciabilità delle comunicazioni con la predisposizione di un archivio completo delle comunicazioni con il committente e con gli enti di controllo;
- la conservazione della documentazione tecnica relativa ad ogni scelta progettuale;
- la comunicazione e condivisione con il committente degli scenari alternativi di rischio percorribili per la miglior soluzione tecnica possibile;

Talvolta, in caso di dubbi, può essere opportuno confrontarsi con il proprio broker per verificare che le attività svolte o le richieste particolari di alcuni committenti siano già comprese nel perimetro di polizza in corso.

Che tipo di comunicazione e/o di contratto e/o di documento è opportuno condividere col cliente per chiarire come si ripartiscono le responsabilità fra le due parti?

Dall'esperienza derivante dalla gestione sinistri, riteniamo sia consigliabile

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
134083
L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Il Giornale dell'Ingegnere
Mensile

www.ecostampa.it

predisporre un contratto professionale dettagliato e/o un incarico che includa:

- la descrizione puntuale delle attività affidate;
- le limitazioni di responsabilità, ove ammissibili;
- l'obbligo del committente di fornire dati completi e veritieri;
- una clausola che preveda l'obbligo di confronto in caso di soluzioni progettuali non conformi, con verbali firmati da entrambe le parti;
- un allegato tecnico che illustri le scelte progettuali e le relative motivazioni, soprattutto in caso di soluzioni alternative;

Si consiglia di prendere spunto dal format di incarico Contrattuale CNI e di seguire le indicazioni da parte degli ordini territoriali e da professionisti legali esperti in contrattualistica.

Quali sono i parametri di verifica che vengono applicati dalle compagnie assicuratrici in caso di sinistro

Gli assicuratori verificano innanzitutto che la richiesta di risarcimento e dunque il "sinistro" rientri nel perimetro di copertura della polizza ("*all risks*" o rischi nominati) in base all' attività svolta, che la richiesta di risarcimento sia notificata all'assicurato in corso di copertura (*claims made*), che riguardi prestazioni professionali svolte dopo la data di retroattività indicata in polizza e che non vi sia stata preconoscenza del potenziale errore alla prima sottoscrizione del contratto. Una volta accertata l'operatività della copertura, si procede con una verifica, anche con l'ausilio di periti specializzati, dell'effettiva responsabilità del professionista in relazione a quanto contestato e, quindi, alla quantificazione dell'eventuale danno causato dall'errore commesso, così da poter valutare l'entità del risarcimento da offrire al danneggiato.

***Unit Director Professioni Tecniche e Economiche e PI Corporate Aon Italia**

Federica Beccuti, Aon Italia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
134083
L'ECO DELLA STAMPA®
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE